



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento
Gennaio 2023**

**Fondazione
Rubes Triva**

Sommario

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione Rubes Triva interviene al
CONVEGNO NAZIONALE di chiusura progetto INAIL BRIC 2019
CAMBIAMENTI CLIMATICI ED IMPATTI SULLA SALUTE E
SICUREZZA DEI LAVORATORI: IL PROGETTO WORKCLIMATE

ROMA, Piazzale G. Pastore - Auditorium INAIL
23 marzo 2023



PUBBLICAZIONE CARTA DI URBINO e **Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro**

in collaborazione con INAIL e Agenzia europea per la sicurezza sul lavoro EU-OSHA
BILBAO, marzo 2023



BANDO DI CONCORSO PREMIO RUBES TRIVA **6° edizione**

Tutte le informazioni sono sul sito www.fondazionerubestriva.it



**FESTIVAL INTERNAZIONALE
DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO**

**URBINO
21, 22, 23 GIUGNO 2023
SECONDA EDIZIONE**



NEWS E APPROFONDIMENTI

SICUREZZA NEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE: LE NUOVE NORME ESTENDONO L'OBBLIGO DELLA NOMINA DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA

Mario Gallo, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Smart24HSE", 10 gennaio 2023

5**ISPEZIONI: SI STRINGE LA COLLABORAZIONE TRA ISPettorATO NAZIONALE DEL LAVORO E PROCURE DELLA REPUBBLICA**

Mario Gallo, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Smart24HSE", 30 dicembre 2022

7**ELENCHI CRONOLOGICI DEFINITI PUBBLICATI ENTRO IL 31 MARZO 2023**

N.T., *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 23 dicembre 2022

10**SICUREZZA DEL LAVORO E DECADENZA DEL SUPERBONUS: ANCORA IN CHIAROSCURO LA DISCIPLINA SULLE VIOLAZIONI**

Mario Gallo, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 22 dicembre 2022

11**POSSIBILE UN SOLO RESPONSABILE PREVENZIONE**

Luigi Caiazza, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 20 dicembre 2022

13

SENTENZE

RISARCIMENTO AL PERSONALE DIRETTIVO SE LO STRAORDINARIO SUPERA LA RAGIONEVOLEZZA E DIVENTA USURANTE

Pasquale Dui, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 9 gennaio 2023

16**SICUREZZA SUL LAVORO, LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE NON ESIMONO DAL PAGAMENTO DELLA SANZIONE**

Mario Gallo, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 29 dicembre 2022

19**NOZIONE DI MOBBING**

Toffoletto De Luca Tamajo e Soci, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 19 dicembre 2022

21**INFORTUNIO DURANTE L'OPERAZIONE DI POLIZIA, IL "FERMATO" NON RISARCISCE SENZA PROVA DEL NESSO**

Toffoletto De Luca Tamajo e Soci, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 12 dicembre 2022

30**L'ESPERTO RISPONDE**

Il Sole 24 ORE - Estratto da "L'Esperto Risponde"

32**RASSEGNA NORMATIVA****34**

news e approfondimenti

Sicurezza nel trasporto di merci pericolose: le nuove norme estendono l'obbligo della nomina del consulente per la sicurezza

Mario Gallo,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Smart24HSE", 10 gennaio 2023

Dopo l'applicazione di un lungo regime transitorio sono in vigore dal 1° gennaio 2023 le modifiche alle disposizioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto delle merci pericolose (cd. "ADR"), che ha quale scopo quello di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente connessi con le attività di trasporto di tali merci, ed ha, pertanto, una notevole valenza anche per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'attuale normativa, basata sul D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.35, che ha dato attuazione alla direttiva 2008/68/CE abrogando il D.Lgs. n.40/2000, prevede un complesso quadro di adempimenti in materia, tra cui la nomina del consulente per la sicurezza sulla quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia pure con notevole ritardo, con la Nota del 21 dicembre 2022, prot. n.40141, ha fornito una serie d'importanti chiarimenti.

L'estensione dell'obbligo della nomina del consulente per la sicurezza

In particolare, in tale provvedimento il Ministero ha precisato che, partire dal 2019, il citato Accordo ADR ha esteso l'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti (art.11, c.2, del D.Lgs. n.35/2010), oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come "speditori" di merci pericolose su strada; tale obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2023.

Di conseguenza, il campo di applicazione di tale regime risulta notevolmente ampliato in quanto ricomprende anche quelle imprese che spediscono merci pericolose per conto proprio o per conto terzi.

Ipotesi di esenzione

In merito, però, il Ministero ha anche chiarito che sono fatte salve le ipotesi nelle quali è prevista una non obbligatorietà o esenzione; infatti, la predetta

disciplina prevede alcuni casi nei quali "...i soggetti assoggettabili all'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere". Infatti, ricorda ancora il Ministero, il punto 1.8.3.2 dell'Accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a, dell'Accordo ADR).

Inoltre, tale esenzione è prevista anche nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b, dell'Accordo ADR).

Secondo quanto riportato nella Nota del 21 dicembre 2022, prot. n.40141, tali ipotesi di esenzione si applicano anche agli speditori, fermo restando che gli stessi dovranno attenersi alle altre disposizioni in materia previste dall'Accordo ADR; da notare, inoltre, tali esenzioni sono disciplinate anche dal D.M. 4 luglio 2000 e in merito alcuni chiarimenti si rilevano nella circolare 14 novembre 2000, n. A26, dello stesso Ministero.

Sanzioni

Da osservare, infine, che l'omessa nomina del consulente per la sicurezza è sanzionata pesantemente; infatti, l'art.12, c.1, del D.Lgs. n.35/2010, stabilisce che tale violazione da parte del legale rappresentante dell'impresa è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.

news e approfondimenti

Ispezioni: si stringe la collaborazione tra ispettorato nazionale del lavoro e procure della repubblica

Mario Gallo,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Smart24HSE", 30 dicembre 2022

dell

Il trend infortunistico, registrato dopo la "mini riforma" di fine anno del "Testo unico" della sicurezza sul lavoro n. 81/2008, purtroppo continua a non arrestarsi; basti pensare, infatti, che secondo la fotografia scattata dall'INAIL con il puntuale report periodico nei primi dieci mesi del 2022 le denunce di infortunio sul lavoro, presentate tra gennaio e ottobre, sono state ben 595.569, facendo registrare un +32,9% rispetto allo stesso periodo del 2021, e in aumento sono anche le patologie di origine professionale denunciate all'Istituto, che sono state 50.013 (+10,2%).

L'unica nota "positiva", ma si fa per dire, è che sempre nello stesso periodo le denunce d'infortunio mortale sono state 909, con un -10,6% rispetto al 2021; ma si tratta in ogni caso di numeri tragici, allarmanti, per altro ancora provvisori.

Le azioni poste in essere con il D.L. n.146/2021, sono stata certamente energiche e, in particolare, la profonda rimodulazione delle competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di cui all'art.13 del D.Lgs. n.81/2008, rappresenta un importante punto di svolta ma la strada appare, invero, ancora molto lunga per vedere, almeno nel breve periodo, risultati positivi su questi fronti.

Il Protocollo quadro di collaborazione tra INL e Procure della Repubblica

Per tale motivo deve essere ben accolta l'iniziativa dell'INL e della Procura generale presso la Corte di Cassazione; infatti, l'INL con le Note 5 dicembre 2022, prot. n. 483, e 2 dicembre 2022, prot. n. 474, ha reso noto lo sviluppo di un Protocollo quadro di collaborazione tra le direzioni territoriali dello stesso Ispettorato e le competenti Procure della Repubblica presso i Tribunali.

A quanto sembra di capire si tratta di una collaborazione a più ampio respiro, che per altro appare favorita anche dall'attribuzione agli ispettori del lavoro di una competenza primaria in materia antinfortunistica per tutti i settori produttivi, per un più efficace contrasto di alcune violazioni in materia di lavoro ritenute di "notevole impatto sociale".

In effetti, tale collaborazione non riguarda ovviamente solo la materia della salute e della sicurezza sul lavoro in sé, ma anche altri specifici ambiti.

Infatti, ad esempio, gli ispettori del lavoro possono essere incaricati dalle Procure di effettuare gli accertamenti di casi di lesioni personali per mobbing e di molestie nei luoghi di lavoro; due temi sempre delicatissimi e di stretta attualità, forse messi un po' nel dimenticatoio, insieme al più generale tema dei rischi psicosociali, durante questa pandemia infinita.

Accertamenti in materia di modelli organizzativi e di gestione ex D.Lgs. n. 231/2001

Un altro ambito, certamente non secondario, riguarda inoltre l'accertamento della responsabilità amministrativa della società e degli enti in genere.

Com'è noto, la disciplina in materia è contenuta nel D.Lgs. n. 231/2001 che, per effetto della novella della legge n. 123/2007, è stata estesa anche ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies).

Di conseguenza, gli ispettori su delega opereranno anche su questo fronte così complesso, nei casi d'infortuni gravi o mortali, compiendo accertamenti finalizzati, a quanto sembra di capire, sul modello organizzativo e di gestione della società o ente in genere.

In merito va ricordato che l'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al già citato D.Lgs. n. 231/2001, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia.

Di conseguenza tale intesa costituisce la base per un altro futuro salto di qualità nell'azione di controllo sul rispetto della normativa in materia e, come

effetto secondario, potrebbe schiudere le porte ad un ricorso massivo all'istituto dell'asseverazione di tali modelli, disciplinato dall'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, che invero fin ora ha avuto una diffusione alquanto limitata.

Protocollo ed esigenze di omogeneità

Da rilevare, inoltre, che nella Nota 5 dicembre 2022, prot. n. 483, l'INL ha anche precisato che lo strumento del Protocollo tipo, da utilizzare per i rapporti con la Procura della Repubblica competente per territorio, ha la "...finalità di assicurare l'omogeneità, l'efficienza e la coerenza dell'azione ispettiva su tutto il territorio nazionale".

Inoltre, tale strumento mira anche ad evitare, nei casi in cui gli ispettori esercitino funzioni di polizia giudiziaria, che si possano determinare "...variegati moduli operativi indicati unilateralmente dall'A.G. senza tenere in ponderata considerazione la programmazione e gli obiettivi affidati ai dirigenti degli Ispettorati territoriali nonché le altre competenze esercitate".

E come si legge ancora nella Nota 5 dicembre 2022, prot. n. 483, l'obiettivo del Protocollo tipo è quello di garantire "...l'autonomia organizzativa dell'I.T.L. e di rapportarsi con l'A.G. in modo uniforme ed omogeneo..." ma la sua stipula in ciascuna realtà territoriale "...dovrà tenere conto ovviamente dell'attuale presenza di personale ispettivo e dei tempi del progressivo ed effettivo incremento di organico, nell'ambito di tutti i compiti istituzionali".

Da osservare, infine, che l'INL ha anche tenuto a precisare che, in questa fase iniziale, le materie oggetto di possibile delega potranno essere "...adeguatamente selezionate e oggetto di eventuale successiva implementazione".

news e approfondimenti

Elenchi cronologici definitivi pubblicati entro il 31 marzo 2023

N.T.,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 23 dicembre 2022

Sul tavolo risorse per 273,7 milioni ripartite in cinque assi di finanziamento

L'Inail ha prorogato dal 12 dicembre al 10 febbraio 2023 il termine finale per l'upload della documentazione da parte delle aziende partecipanti al bando Isi 2021 ammesse agli elenchi cronologici e come conseguenza gli elenchi cronologici definitivi saranno pubblicati entro il 21 marzo 2023. Lo ha comunicato ieri l'istituto assicurativo con una nota apparsa sul suo portale.

Il rinvio interessa un'operazione essenziale ai fini dell'assegnazione delle risorse alle imprese ammesse al finanziamento dopo il click day dello scorso 16 novembre: come specificato negli Avvisi regionali/provinciali, infatti, le domande ammesse agli elenchi cronologici devono essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso questa funzione on line di upload/caricamento della documentazione.

Si ricorda che il bando può contare su una dote di 273,7 milioni per finanziare i progetti delle aziende che vogliono investire nella sicurezza. Isi 2021 si suddivide in cinque assi: generalista (112,2 milioni di euro), tematica (40 milioni di euro), amianto (74 milioni), micro e piccole imprese (10 milioni progetti), agricoltura (37,5 milioni). Rispetto alle edizioni precedenti, quest'anno è stato inserito anche un quinto asse destinato esclusivamente alle micro e piccole imprese agricole, anche individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, imprese agricole) del registro delle Imprese o all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo.

Nel caso degli Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5mila o superiore a 130mila euro, per l'Asse 4 inferiore a 2mila o superiore a 50mila euro e per l'Asse 5 inferiore a mille o superiore a 60mila euro. Per ogni progetto ammesso al finanziamento, il contributo Inail erogato in conto capitale, calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'iva, può coprire fino al 65% delle spese sostenute fino a un massimo di 130mila euro, sulla base dei parametri e degli importi minimi

e massimi specificati dal bando per ciascun asse di intervento.

news e approfondimenti

Sicurezza del lavoro e decadenza del superbonus: ancora in chiaroscuro la disciplina sulle violazioni

Mario Gallo,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 22 dicembre 2022

Il dibattito accesissimo sulla rimodulazione della disciplina relativa al tanto discusso superbonus 110 continua ancora senza sosta; diversi sono le modifiche che emergono dal disegno della legge di bilancio 2023, ma la volontà di fondo è quella di lasciare ancora attivo tale strumento, sia pure con alcuni ulteriori vincoli.

Tuttavia, molto spesso si dimentica che tali benefici fiscali s'intrecciano anche con le norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro; la violazione delle norme antinfortunistiche determina, infatti, il serio rischio della possibile decadenza degli stessi, con gravi danni per i committenti.

Tutela delle condizioni di lavoro e decadenza dal beneficio fiscale

E proprio su questo profilo, così delicato, che si attendeva un intervento del legislatore che almeno finora, però, è mancato; pertanto, al momento occorre fare riferimento al Decreto del ministero delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41, contenente il Regolamento attuativo e le procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, che prevede la decadenza dal beneficio anche in caso di «violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente».

Invero, la portata di questa norma, che riguarda anche le violazioni in materia contributiva, non è mai stata del tutto chiara sul piano applicativo in quanto, almeno da un punto di vista letterale, sembra che la decadenza dal beneficio scatti quando è commessa una violazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro a prescindere dalla gravità della stessa.

Tale indirizzo interpretativo sembra, peraltro, confermato anche dallo stesso ministero delle Finanze nella circolare 11 maggio 1998, n. 121, nella quale ha affermato lapidariamente che «Qualora nell'esecuzione dello specifico intervento presso l'unità immobiliare siano violate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro... il contribuente perde il diritto alla detrazione».

Orientamenti ministeriali recenti

In merito un qualche ulteriore elemento utile di orientamento, più recente, si può ricavare dalla posizione interpretativa assunta dal ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), che rispondendo a una interrogazione parlamentare del 22 settembre 2021 (C.5/06701), circa la possibilità di esclusione, tra le ipotesi di decadenza, delle violazioni di lieve entità da parte dell'impresa appaltatrice ha precisato che, in effetti, per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia (quindi superbonus compreso) è necessaria l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Decreto Semplificazioni bis e violazioni meramente formali

Tuttavia, il Ministero ha anche sottolineato che con il DI 77/2021 (decreto Semplificazioni bis") è stato introdotto il comma 5-bis nell'articolo 119 del DI 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) in base al quale le violazioni «...meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata». Inoltre, nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto d'irregolarità od omissione. Tale previsione, quindi, attenua la portata della decadenza in tale ambito, ma non bisogna illudersi: sono molte ridotte, infatti, le ipotesi nelle quali la violazione delle norme antinfortunistiche possono essere considerate come «meramente formali». Tra queste, forse, potrebbe ad esempio rientrare l'omessa comunicazione all'Inail del nominativo del RIs (articolo 18 del Dlgs 81/2008) e qualche altra ipotesi marginale ma già, ad esempio, l'omessa notifica preliminare del cantiere agli organi di vigilanza, nei casi previsti dall'articolo 99 del Dlgs 81/2008, rappresenta una violazione certamente non formale ma sostanziale che determina la decadenza del superbonus. Insomma, è molto concreto il rischio che una violazione in materia di sicurezza possa comportare la perdita del beneficio e, al tempo stesso, anche l'eventuale

attivazione dell'azione di rivalsa del committente sull'impresa esecutrice e il coordinatore per il danno patito.

news e approfondimenti

Possibile un solo responsabile prevenzione

Luigi Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 20 dicembre 2022

Il servizio di prevenzione e protezione, ai fini della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, può essere organizzato dal datore di lavoro all'interno dell'azienda o può esserne dato incarico a soggetti esterni. Il presupposto essenziale è che per l'esercizio della propria attività il datore di lavoro ne designi il responsabile e gli addetti.

Tale è la regola che si deduce dall'interpello 3/2022 con il quale il ministero del Lavoro si è espresso in risposta al quesito se «un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio di prevenzione».

La risposta, come ricorda l'interpello, è contenuta nello stesso articolato del decreto legislativo 81/2008 allorché tratta della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Infatti, già l'articolo 2, nel definire tale soggetto si riferisce alla «persona in possesso delle capacità e requisiti professionali» a differenza del «servizio» che viene individuato come «insieme di persone e mezzi».

In coerenza con quanto sopra definito, l'articolo 31 stabilisce che le aziende con più unità produttive, o gruppi di imprese, possono istituire un unico servizio di prevenzione e protezione, cui possono rivolgersi le aziende per la designazione degli addetti e «del responsabile», citato sempre al singolare.

Del resto, l'unicità della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, si deduce sempre dall'articolo 2 allorché, nell'individuare i compiti, si riferisce al «coordinamento» del servizio e, quindi, degli addetti, compiti che si traducono anche in una assunzione di responsabilità, di natura professionale, nei confronti del datore di lavoro che lo ha designato, non altrimenti individuabile ove fossero presenti più responsabili o coordinatori operanti con le medesime funzioni nello stesso servizio.

news e approfondimenti

Infortunati dei giornalisti, modello F24 specifico per i contributi dei dipendenti di enti pubblici

Pietro Gremigni,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 14 dicembre 2022

Emanate le istruzioni da parte dell'Inail per il versamento tramite F24 dei contributi dovuti all'Istituto a titolo di assicurazione infortuni dei giornalisti dipendenti da enti pubblici.

Con le istruzioni operative del 12 dicembre 2022 viene allegato il modello F24 – Enti pubblici e le codifiche da indicare sul modello.

I datori di lavoro interessati sono gli enti pubblici indicati negli allegati alla legge 720/1984. L'assicurazione infortuni per i giornalisti dipendenti passati all'Inps dal punto di vista previdenziale è di competenza dell'Inail, per ciò che riguarda la riscossione dei contributi e il pagamento delle prestazioni fino al 31 dicembre 2023.

Dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua, infatti, a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'Inpgi alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Inail, al quale va versata la relativa contribuzione.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applicherà la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L'assicurazione infortuni con le regole Inpgi riguarda gli infortuni intervenuti nel periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

In base al regolamento Inpgi, l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivi la morte o l'inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale. Per inabilità permanente parziale si intende la conseguenza di un infortunio che diminuisca parzialmente, in misura superiore al 5% e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Anche gli indennizzi sono quelli stabiliti dal citato regolamento.

Pertanto, per gli infortuni verificatisi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, gli assicurati devono presentare le denunce di infortunio, entro due anni, all'Inail attraverso l'apposita modulistica, analoga a quella già in uso all'Inpgi.

Le ultime istruzioni operative indicano i criteri e i dati che devono essere inseriti nel modello F24 – Enti pubblici, da parte degli enti pubblici tenuti a versare i contributi di finanziamento all'Inail in relazione alla posizione dei giornalisti loro dipendenti.

In particolare, nella parte relativa agli estremi identificativi, occorre inserire il codice ditta assegnato dall'Inail per la gestione del periodo transitorio, comunicato a mezzo Pec o, in mancanza, mediante posta ordinaria inviata all'indirizzo della sede legale del soggetto assicurante.

Le istruzioni escludono che i soggetti assicuranti possano procedere al pagamento mediante compensazione.

Per il recupero dei contributi relativi ai periodi pregressi (1° luglio – 30 novembre 2022) il versamento dei contributi riferiti ai periodi di paga da luglio 2022 a novembre 2022 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2022 unitamente alla presentazione con modalità telematica delle relative denunce mensili.

La circolare dell'Inail considera comunque nei termini i pagamenti e le denunce effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Infine, la scadenza del pagamento dei contributi riferiti ai periodi di paga da dicembre 2022 a dicembre 2023 e la presentazione della relativa denuncia contributiva mensile è fissata al giorno 16 del mese successivo al relativo periodo di paga.

sentenze

Risarcimento al personale direttivo se lo straordinario supera la ragionevolezza e diventa usurante

Pasquale Dui,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 9 gennaio 2023

Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto al lavoratore il diritto al pagamento delle prestazioni in eccedenza e l'indennizzo per il danno alla salute

Il personale direttivo non è assoggettato ai limiti di orario e, qualora presti lavoro oltre le ordinarie ore aziendali, ha diritto al risarcimento se il superamento dell'orario oltrepassa il limite della ragionevolezza e, conseguentemente, sia particolarmente gravoso e usurante, in rapporto alle esigenze di tutela dell'integrità fisica, secondo il precetto previsto dall'articolo 2087 del Codice civile. Il risarcimento comporta il pagamento del lavoro in eccedenza e l'indennizzo per il danno alla salute, qualora ne ricorrano i presupposti. È il principio affermato dal Tribunale di Firenze nella sentenza del 13 luglio 2022 (r.g. 3912/2015).

I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi – secondo un accertamento riservato al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato – il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa e usurante, in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità psicofisica. In simile eventualità, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno biologico, qualora sia provato il nesso di causalità tra il lavoro usurante e le affezioni psicologiche da esso scaturenti.

La regola generale

Segnatamente, le disposizioni dei contratti collettivi stabiliscono che al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda (gerenti, capi ufficio, capi reparti, direttori tecnici o amministrativi) che, per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro, non è dovuto alcun compenso speciale,

salvo per i servizi resi di notte o nei giorni festivi (in questi precisi termini, l'articolo 134 Ccnl Terziario/commercio, applicato al rapporto di lavoro in questione). La vicenda esaminata dalla sentenza del Tribunale di Firenze riguarda la posizione di un quadro, che rivendicava il superamento dei criteri di ragionevolezza nell'espletamento del proprio lavoro, in ragione di un supplemento di ben 60 ore mensili. Il lavoratore reclamava il diritto al compenso per le ore di lavoro straordinario che, per la particolare gravosità e la natura usurante della prestazione lavorativa, eccedono il limite della ragionevolezza, come enunciato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Le eccezioni

A tal proposito, si osserva che, di regola, il personale direttivo non è sottoposto ai limiti legali relativi all'orario di lavoro (v. art. 1, R.D.L. 692/1923 e art. 17, d.lgs. 66/2003), stabiliti per le altre categorie di lavoratori, in ragione della natura della sua prestazione lavorativa e dell'elevato grado di autonomia nella gestione della propria attività, anche in relazione ai tempi della stessa, con la conseguenza che tale personale non è normalmente tenuto a osservare alcun orario di lavoro, né è obbligato a far rilevare la propria presenza all'ingresso o all'uscita dalla sede di lavoro, se non ai fini relativi alla protezione della sicurezza e della salute, e non ha diritto, in caso di prestazione di lavoro straordinario, al relativo compenso, salvo che in due ipotesi eccezionali:

- laddove la disciplina collettiva delimiti anche per il personale direttivo l'orario normale e tale orario venga in concreto superato (fattispecie non verificatasi nel caso di specie);
- laddove la durata della prestazione superi il limite della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute (fattispecie invocata dal ricorrente).

La linea dettata dalla Cassazione

Recentemente la Corte di cassazione ha affermato che: «i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato - il limite

della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante» (Cass., ordinanza, 7678/2021; si veda, altresì, Corte Costituzionale 101/1975, secondo la quale un limite quantitativo globale del tempo di lavoro, anche se non stabilito dalla legge o dal contratto, sussiste anche nei confronti del personale direttivo, in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità psicofisica, dovendosi individuare detto limite in relazione alle obiettive esigenze e caratteristiche dell'attività richiesta alle diverse categorie di impiegati direttivi e funzionari, spettando, quindi, al giudice, nelle singole fattispecie, esercitare un controllo sulla ragionevolezza delle prestazioni di lavoro pretese dall'imprenditore).

sentenze

Sicurezza sul lavoro, le difficoltà economiche non esimono dal pagamento della sanzione

Mario Gallo,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 29 dicembre 2022

Il tema della sanatoria delle violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro continua ancora a tenere banco, specie dopo la recente mini riforma del testo unico, il Dlgs 81/2008, operata dal DI 146/2021, che ha portato anche a un potenziamento della macchina dei controlli.

Infatti la disciplina si basa ancora essenzialmente sul Dlgs 758/1994, che regola l'istituto della prescrizione obbligatoria. Tuttavia, tale normativa appare, ormai, sempre più bisognosa di un intervento, sia per attenuarne alcune rigidità, che per meglio chiarire alcuni aspetti procedurali.

Sotto tale profilo appare emblematica, quindi, la sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, 45433/2022 del 30 novembre, che è intervenuta sulla procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro e il mancato pagamento della sanzione amministrativa derivante da difficoltà economiche del trasgressore.

Illecito contravvenzionale e prescrizione obbligatoria

La vicenda affrontata dai giudici di legittimità riguarda un'ispezione nel corso della quale sono state riscontrate delle violazioni alla disciplina del Dlgs 81/2008.

L'organo di vigilanza aveva impartito al contravventore le apposite prescrizioni per la messa a norma, fissando il termine per adempiere, e successivamente aveva constatato che la violazione era stata eliminata secondo le modalità imposte. Quindi aveva invitato il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa, pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita entro il termine dei trenta giorni.

Tuttavia, il trasgressore non aveva proceduto al pagamento di tale sanzione, determinando la prosecuzione del procedimento penale nei suoi confronti. Il Tribunale di Agrigento lo aveva condannato, quindi, in relazione predetta al

reato, dichiarando di riqualificare il fatto come contestato e lo aveva condannato alla pena dell'ammenda.

Impossibilità del pagamento della sanzione per difficoltà economiche

Il datore di lavoro, ricorrendo in cassazione ha censurato l'operato dei giudici di merito sotto diversi profili; in particolare, ha lamentato la violazione dell'articolo 27 della Costituzione e dell'articolo 533 del Codice di procedura penale e il vizio di mancanza e illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato oltre al travisamento della prova.

In estrema sintesi, a suo avviso, si era trovato nell'impossibilità di procedere al pagamento della sanzione amministrativa trovandosi in difficoltà economiche; ciò sarebbe dimostrato sia dall'estratto conto prodotto, che dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e dell'Irap, oltre che da una testimonianza che non sarebbe stata presa in considerazione dai giudici.

Mancati adempimenti per la regolarizzazione e ipotesi di forza maggiore

La Cassazione ha, tuttavia, respinto il ricorso ritenendolo inammissibile, facendo rilevare che la reclamata deduzione di un'impossibilità di procedere al pagamento in questione «non può di per sé scusare, per cui anche se rapportata al tema della mera estinzione del reato la censura proposta, fondata su una asserita incapacità dell'imputato, integra una questione giuridica manifestamente infondata».

Infatti, nelle contravvenzioni in materia di sicurezza e d'igiene del lavoro, ricorre un'ipotesi di forza maggiore, che scusa l'inosservanza degli adempimenti cui è condizionata l'estinzione del reato a conclusione della procedura prevista dall'articolo 24 del Dlgs 758/1994, esclusivamente nel caso - diverso da quello dedotto - in cui l'interessato versi in «uno stato patologico di tale gravità da determinarne, per tutta la durata, un'assoluta incapacità di intendere e di volere, in grado di impedirgli anche solo di dare disposizioni ad altri per l'adempimento».

sentenze

Nozione di mobbing

Toffoletto De Luca Tamajo e Soci,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 19 dicembre 2022

Superlavoro e risarcimento danni

Cass. Sez. Lav., 28 novembre 2022, n. 34968

Pres. Tria; Rel. Bellè; Ric. T.O.; Controric. M.d.G.

Attività lavorativa in sovraccarico – Superlavoro – Azione per il risarcimento dei danni ex art. 2087 c.c. – Onere della prova – Riparto

In tema di azione per risarcimento, ai sensi dell'art. 2087 c.c., per danni cagionati dalla richiesta o accettazione di un'attività lavorativa eccedente rispetto alla ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive ed a provare il nesso causale tra il lavoro così svolto e il danno, mentre spetta al datore di lavoro, stante il suo dovere di assicurare che l'attività di lavoro sia condotta senza che essa risulti in sé pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, dimostrare che viceversa la prestazione si è svolta, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili per l'integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore.

NOTA

Nel caso di specie, un lavoratore adiva il Tribunale di Roma esponendo di aver lavorato presso alcuni uffici del Ministero della Giustizia gravemente carenti di personale ed i cui i ritmi di lavoro risultavano pertanto insostenibili, a tal punto da causare al ricorrente sintomi depressivi, nonché, da ultimo, un infarto. Il lavoratore agiva, dunque, nei confronti del Ministero della Giustizia per il risarcimento del danno biologico subito per violazione dell'art. 2087 c.c., nonché della normativa rilevante di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, oltre ai danni alla professionalità, insistendo in subordine per il riconoscimento

dell'ascrivibilità della patologia cardio-vascolare a causa di servizio con accertamento del diritto al pagamento del c.d. equo indennizzo.

Il Giudice di primo grado riconosceva al ricorrente il solo diritto all'equo indennizzo, rigettando, invece, la domanda risarcitoria. Tale pronuncia veniva, poi, confermata dalla Corte d'Appello di Roma. In particolare, in assenza di gravame rispetto al tema dell'equo indennizzo, la Corte territoriale riteneva che il ricorrente avesse omesso di contestare la violazione di «una specifica norma, nominata o innominata» e concludeva, quindi, per l'assenza di prova delle violazioni che il lavoratore assumeva essere imputabili al Ministero, non potendosi ipotizzare una responsabilità oggettiva e dovendosi rilevare la mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo da parte del ricorrente.

Per l'annullamento di tale decisione, proponeva ricorso alla Suprema Corte il lavoratore, lamentando, tra il resto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087 e 2697 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente giudicato rispetto alle norme che regolano la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro ed ai principi che governano il riparto degli oneri probatori in tale materia.

A fronte di suddette censure, con l'ordinanza in commento la Corte di legittimità ha annullato la precedente decisione di merito, accogliendo il ricorso. Precisamente, nel ritenere fondata l'impugnazione, la Suprema Corte ha chiarito come il lavoratore che agisca in giudizio ai sensi dell'art. 2087 c.c. – assumendo che un'attività di per sé legittima (qui, l'impiego in un ufficio pubblico) si sia in concreto svolta secondo modalità devianti da quelle ordinariamente proprie di essa e che proprio da ciò sia derivato a lui un danno – ha l'onere di provare l'esistenza del danno subito, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso eziologico tra i due elementi, spettando, invece, al datore liberarsi dalle istanze risarcitorie attraverso la dimostrazione dell'organizzazione adeguata della prestazione lavorativa.

Sicurezza sul lavoro e termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Cass. Sez. Lav., 22 novembre 2022, n. 34377

Pres. Tria; Rel. Boghetich; Ric. G.L.; Controric. N.S. S.p.A.

Sicurezza sul lavoro – Malattia professionale – Tecnopatia – Danno differenziale – Diritto al risarcimento – Prescrizione

– Dies a quo – Distinzione tra illecito istantaneo e permanente – Rilevanza

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito; mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente.

NOTA

La Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva respinto la domanda proposta da un lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro per il risarcimento del danno differenziale derivato da malattia professionale (ipoacusia bilaterale da rumore). La Corte territoriale riteneva maturata la prescrizione del diritto «dovendosi ritenere decorrere, il termine prescrizionale, dalla data in cui non solo era stata certificata, seppur in termini di sospetto, la tecnopatia ma, altresì, il lavoratore aveva inoltrato denuncia di malattia professionale all'ente previdenziale».

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il lavoratore per violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2935, 2697 c.c. e 112 c.p.c. avendo la Corte territoriale errato nella individuazione del momento di decorrenza della prescrizione, fatto coincidere con il rilascio del certificato del medico attestante la sospetta ipoacusia, dovendosi, invece, far decorrere la prescrizione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro considerato il carattere permanente dell'illecito posto in essere dal datore di lavoro con la violazione degli obblighi di sicurezza imposti dall'art. 2087 c.c.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso ricordando la giurisprudenza che enuncia il principio secondo cui «in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale dipendente da malattia professionale trova applicazione il medesimo criterio relativo alla azione diretta a conseguire la rendita per inabilità permanente nei confronti dell'INAIL, per la quale si è affermato che la prescrizione decorre da momento in cui uno o più fatti

concorrenti forniscano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile».

Secondo la Corte, «la conoscibilità del danno deve essere saldamente ancorata a due parametri oggettivi, uno interno e l'altro esterno al soggetto leso ovvero, rispettivamente, la ordinaria diligenza ed il livello di conoscenze scientifiche dell'epoca. Deve altresì rilevarsi che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile nei sensi sopra detti, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito; mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente.».

Conseguentemente la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d'appello che ha fatto coincidere il decorso della prescrizione con la diagnosi della malattia, trascurando di verificare se la condotta datoriale inadempiente si fosse esaurita al momento della prima diagnosi della malattia o se, piuttosto, essa si fosse protratta, potendo l'aggravamento assumere rilievo indiziante in tal senso, sì da procrastinare, per quanto qui rileva, il decorso del termine di prescrizione.

Nozione di mobbing

Cass. Sez. Lav., 28 novembre 2022, n. 34976

Pres. Tria; Rel. Bellè; Ric. C.D.; Controric. I.X. e Controric. I.

Mobbing – Straining – Nozioni – Responsabilità ex art. 2087 c.c. – Inadempimento datoriale per colpa – Sufficienza – Limiti – Meri disagi o normale contesto organizzativo e gerarchico

È configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona, interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di

ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime.

NOTA

La Corte di Appello di Napoli riformava la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto fondata la domanda di risarcimento del danno per mobbing proposta dalla lavoratrice, dipendente di livello D5 della datrice di lavoro.

La Corte territoriale riteneva che, avendo il Tribunale di primo grado pronunciato «con riferimento al periodo dal novembre 2002 al luglio 2004, in assenza di appello incidentale della lavoratrice, si dovesse ritenere maturato, per il periodo precedente, un giudicato interno” e, in ogni caso, escludeva che “anche nell’ultima fase del rapporto di lavoro fossero emersi comportamenti persecutori o vessatori o comunque contrastanti con gli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., da parte dell’ente e nei riguardi della ricorrente».

Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte ritiene, in primo luogo, che «l’assunto della Corte territoriale in ordine al determinarsi di un giudicato interno per il periodo anteriore al novembre 2002 non è corretto», in quanto «è evidente che, a fronte della deduzione di un complessivo comportamento quale fondamento di un diritto risarcitorio, non si possa ritenere che il giudicato si formi su una sola porzione fattuale, in quanto il giudicato ha per oggetto diritti e non fatti; pertanto ad introdurre in appello il tema riguardante i fatti anteriori al novembre 2002 era del tutto sufficiente l’insistenza su di essi da parte dell’allora appellata».

Con riferimento al «nesso causale – tra la situazione lavorativa e la patologia insorta – denegato dalla Corte territoriale», la Corte di Cassazione rileva che «non si percepisce su quale base logica sia stato completamente pretermesso l’esame di un documento di provenienza pubblica che si era espresso proprio sull’oggetto del contendere», essendosi la Corte d’Appello limitata ad «una critica procedurale, senza poi esaminare, pur essendo giudice del fatto, proprio quel documento (i.e. certificazione ASL con cui si attestava il nesso di causalità tra la situazione lavorativa e la patologia insorta) con difettosità ancora più significativa ove si tenga conto che, al di là delle critiche del perito di parte alla c.t.u. svolta in questa causa, era agli atti anche la c.t.u. svolta in altro giudizio ed in cui si concludeva in senso favorevole rispetto al predetto nesso causale».

In sostanza la Suprema Corte ritiene che «è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c.», precisando, inoltre, che è configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie».

In sostanza, indipendentemente dalla configurabilità di mobbing o straining è comunque configurabile «la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento – imputabile anche solo per colpa – che si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. 20 giugno 2018, n. 16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 20 aprile 2018, n. 9901) e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.)».

Restano, invece, al di fuori della responsabilità datoriale i casi in cui «i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente pericolosa o usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass. 29 gennaio 2013, n. 3028; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1509) o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità» per effetto della ricorrenza di contatti umani in un normale contesto organizzativo e gerarchico e «come tali non risarcibili (Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972)».

In sostanza, la Suprema Corte accoglie alcuni motivi proposti dalla lavoratrice, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Cessazione del rapporto di lavoro del socio di cooperativa

Cass. Sez. Lav., 17 novembre 2022, n. 33893

Pres. Esposito; Rel. Piccone; Ric. C.L.P.I.S.R.L.; Controric B.C.

Lavoro subordinato – Socio lavoratore – Duplicità del rapporto – Rapporto associativo – Rapporto di lavoro – Cessazione –

Unidirezionalità – Delibera di esclusione – Lettera di licenziamento – Scelta del datore – Conseguenze sanzionatorie – Limiti

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 1. n. 142 del 2001 il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro, nella fase estintiva, assume caratteristica unidirezionale, nel senso che la cessazione del rapporto associativo "trascina" con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro (mentre non accade il contrario). Conseguentemente è la caratteristica morfologica dell'unidirezionalità del collegamento fra i rapporti a determinare la dipendenza delle loro vicende estintive, non già l'indagine, necessariamente casistica, sulle ragioni che sono poste a fondamento dell'espulsione del socio lavoratore. La duplicità di rapporti, inoltre, fa sì che vi possa essere anche duplicità di atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e quindi lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni. Da tale condivisibile ricostruzione si evince, quindi, che la estinzione del rapporto di lavoro può tanto derivare quale conseguenza necessitata ex lege dall'adozione della delibera di esclusione del socio lavoratore, quanto dall'adozione di un formale atto di licenziamento; solo in quest'ultimo caso, tuttavia, in presenza dei relativi presupposti, vi sarà spazio per l'esplicazione delle tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

NOTA

Nel caso di specie la Corte d'Appello, in riforma della decisione del giudice di prime cure, riteneva illegittima la cessazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa discendente dall'essere lo stesso stato escluso dalla cooperativa per assenza ingiustificata, a seguito della sua carcerazione cautelare. La Corte d'Appello, infatti, condannava la società datrice di lavoro al risarcimento da licenziamento illegittimo nella misura di sei mensilità della retribuzione globale di fatto.

Contro la decisione della Corte d'Appello ricorreva in Cassazione la cooperativa lamentando, per quanto qui interessa, che la stessa era incorsa in un errore di diritto consistente nell'aver ritenuto applicabili alla fattispecie in esame le disposizioni in tema di licenziamento senza rilevare, invece, il carattere speciale della disciplina relativa al rapporto di lavoro del socio di cooperativa, con la conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto essere considerato inammissibile per mancata impugnazione della delibera di esclusione dalla cooperativa da cui derivava la cessazione del rapporto di lavoro. Secondo parte ricorrente, infatti, la delibera in questione non conteneva alcun licenziamento e

non avrebbe dovuto essere valutata come tale essendo la cessazione del rapporto derivata dalla cessazione del rapporto associativo.

La Suprema Corte ha dichiarato la doglianza fondata e cassato la sentenza in accoglimento di tale motivo, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.

La Cassazione ha sostenuto, infatti, che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che – proprio come affermato da parte ricorrente – la delibera di esclusione del socio non conteneva alcun provvedimento di licenziamento e che la cessazione del rapporto di lavoro del socio era posta in connessione oggettiva con la sua esclusione dal rapporto associativo per gravi violazioni attinenti al rapporto sociale. La Suprema Corte ha, sul punto, ribadito un suo costante orientamento per cui, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 142 del 2001, la relazione tra rapporto associativo e di lavoro assume – con riferimento alla fase estintiva – una dimensione unidirezionale in base alla quale la cessazione del primo determina necessariamente quella del secondo (ma non viceversa), con la ulteriore conseguenza che alla duplicità dei rapporti può seguire una duplicità degli atti estintivi (provvedimento di esclusione e licenziamento) o meno.

In base a quanto sopra, la cessazione del rapporto di lavoro può derivare quale conseguenza ex lege della delibera di esclusione oppure da un provvedimento di licenziamento, ma solo in questo secondo caso si applicheranno le tutele previste per il licenziamento. Tali conseguenze consistono, secondo la Cassazione, nel solo risarcimento in caso di esclusione derivante da delibera non impugnata, nella tutela reale o obbligatoria – a seconda dei casi – nell'ipotesi di licenziamento in assenza di delibera di esclusione. La Suprema Corte ha anche avuto modo di escludere che siffatto orientamento possa esporre il socio-lavoratore all'arbitrarietà del datore di lavoro (che potrebbe determinare l'applicazione di una tutela diversa a seconda che intimi o meno il licenziamento a seguito della delibera di esclusione) in quanto il provvedimento che fa cessare il rapporto associativo è comunque impugnabile e sottoposto a sindacato di legittimità da parte del giudice.

Contratto aziendale e clausola di ultrattività

Cass. Sez. Lav., 17 novembre 2022, n. 33982

Pres. Tria; Rel. Ponterio; P.M. Visonà; Ric. F.; Controric. C.A.S.C.

Contratto aziendale – Clausola di ultrattività – Disapplicazione nelle more del rinnovo – Condotta antisindacale – Sussistenza – Legittimazione attiva del sindacato – Sussistenza

È antisindacale la condotta datoriale di violazione della clausola di ultra-vigenza di un contratto collettivo, specie se posta in essere nel periodo di rinnovo dello stesso, perché lesiva dell'autorevolezza del sindacato nel tutelare le condizioni economiche dei lavoratori, senza che la portata della violazione sia elisa dalla mera partecipazione dell'organizzazione sindacale alle trattative per la stipula del nuovo contratto.

NOTA

La Corte di Appello di Ancona, confermando la sentenza resa all'esito del primo grado di giudizio, giudicava non anti-sindacale la disapplicazione del contratto collettivo aziendale operata dall'azienda in ragione dell'intervenuta disdetta, nonostante le parti avessero previsto una clausola di ultra-attività dell'accordo nelle more del rinnovo contrattuale.

Secondo la Corte distrettuale la condotta datoriale non aveva, di fatto, leso gli interessi delle organizzazioni sindacali avendo quest'ultime preso parte attivamente alle trattative per la sottoscrizione del nuovo contratto aziendale, peraltro approvato a larga maggioranza dai lavoratori in ragione del referendum indetto.

Contro la pronuncia del giudice di seconde cure ha promosso ricorso in cassazione l'organizzazione sindacale lamentando, tra le altre cose, l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso la natura anti-sindacale della condotta sulla base della mera partecipazione delle parti sociali alle trattative per il rinnovo del regolamento negoziale. Tuttavia, nell'accogliere le censure avanzate da parte ricorrente, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come: «è antisindacale la condotta datoriale di violazione della clausola di ultra-vigenza di un contratto collettivo, specie se posta in essere nel periodo di rinnovo dello stesso, perché lesiva dell'autorevolezza del sindacato nel tutelare le condizioni economiche dei lavoratori, senza che la portata della violazione sia elisa dalla mera partecipazione dell'organizzazione sindacale alle trattative per la stipula del nuovo contratto».

sentenze

Infortunio durante l'operazione di polizia, il "fermato" non risarcisce senza prova del nesso

Toffoletto De Luca Tamajo e Soci,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 12 dicembre 2022

I paletti della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 36164 depositata oggi

Ai fini del risarcimento del danno per l'infortunio subito al ginocchio nel corso di una operazione di polizia, il carabiniere deve dimostrare la riconducibilità della lesione all'aggressione da parte di uno dei soggetti fermati. Diversamente non si può escludere che l'agente si sia procurato la lesione cadendo nel corso della colluttazione senza un nesso eziologico diretto con l'agire del sospettato. Né il verbale redatto insieme al collega sulla dinamica degli avvenimenti ha valore di atto pubblico con fede privilegiata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la ordinanza n. 36164 depositata oggi, respingendo il ricorso del militare.

Il ricorrente ha raccontato che mentre eseguiva una operazione di controllo a seguito di una segnalazione anonima su persone impegnate a consumare e spacciare stupefacenti presso la villa comunale di Avellino, avvicinandosi a due ragazzi era stato colpito da un violento calcio al ginocchio destro, riportando un trauma distorsivo e la rottura del legamento crociato anteriore che lo costringeva a un intervento chirurgico. Chiese, pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni. Il convenuto, tuttavia, rappresentò di essere stato assolto nel giudizio penale per il reato di cui agli artt. 110, 337, 582 e 585 c.p. e chiese in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per il presunto ingiusto processo penale subito.

Il Tribunale ritenne non raggiunta la prova sulla dinamica dei fatti descritta dal carabiniere.

E ritenne la testimonianza resa dal collega inattendibile in quanto offerta da un soggetto che aveva interesse in giudizio. La Corte di appello confermando il giudizio ha poi escluso di poter attribuire alla relazione di servizio il valore di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., "restando la stessa una segnalazione senza finalità di prova poiché atto interno all'amministrazione di appartenenza". Proposto ricorso, la VI Sezione civile ha confermato la lettura secondo cui l'efficacia di atto pubblico "è collegabile solo alle funzioni

certificative previste dalla legge". La sentenza impugnata, dunque, nell'escludere la fede privilegiata sul contenuto delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale, ha deciso la questione di diritto (configurabilità della annotazione di servizio quale atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c.) in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Infatti, prosegue la decisione, costituiscono atti pubblici, "soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni". Pertanto, non è proponibile querela di falso nei confronti della relazione di servizio redatta dai Carabinieri e dell'allegato rilevamento tecnico descrittivo. Tali atti, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, "godono di fede privilegiata relativamente alle sole circostanze certificate dai militari in relazione all'attività direttamente svolta (data di redazione dell'atto, nominativi dei verbalizzanti, ecc.), ma non anche relativamente alle informazioni in essi contenute".

Tantomeno, conclude la Corte, risulta decisiva la condizione claudicante dell'agente e l'accesso al Pronto soccorso considerato che "non poteva escludersi che il soggetto si fosse procurato la lesione al ginocchio cadendo nel corso della colluttazione senza che l'agire di quest'ultimo fosse eziologicamente connesso alla lesione".

L'esperto risponde

■ **Gli accorgimenti attuabili per la luce «temporizzata»**

Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 Ore, Estratto da "L'Esperto risponde", 16 gennaio 2023

LA DOMANDA

In un condominio è stato modificato l'interruttore luce nella zona dei contatori e dei servizi elettrici condominiali. È stato installato un temporizzatore dove prima era presente un semplice interruttore (acceso/spento). L'amministratore ritiene che la nuova situazione sia a norma, mentre a me sembra pericolosa, perché un operatore che debba lavorare sull'impianto si potrebbe trovare improvvisamente al buio. Evidenzio che non sono presenti avvisi o istruzioni. Qual è l'opinione dell'esperto? E qual è la normativa di riferimento?

LA RISPOSTA

Numerose sono le disposizioni, di natura sia legislativa che regolamentare, che disciplinano le caratteristiche e le modalità di illuminazione degli edifici. Nell'ipotesi di presenza di luoghi di lavoro, il testo base di riferimento è il Dlgs 81/2008 e, in particolare, il suo allegato IV, che detta le prescrizioni tecniche per l'illuminazione naturale e artificiale. Principio generale è che, in ogni caso, tutti i locali e i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoro. Nella stessa direzione si muove il Dm Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (rubricato «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»), il quale, all'articolo 4.1.10, punto 5, dispone che «è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo». La norma indica la necessità di una illuminazione non solo naturale ma anche artificiale, con comando di accensione sul pianerottolo di ogni piano. In relazione, poi, all'illuminazione artificiale degli interni di un condominio, si può tenere presente la norma Uni/Ts 11826:2021 («Illuminazione di interni residenziali domestici con luce artificiale»), che costituisce un possibile riferimento per la verifica e la valutazione dei parametri qualitativi degli impianti di illuminazione che possono riguardare sia le nuove progettazioni illuminotecniche sia il controllo dello stato effettivo di impianti di

illuminazione esistenti, tenendo in considerazione l'elemento estetico, le caratteristiche tecniche e la funzionalità di arredo.

Anche in questo caso si prevede che le zone di passaggio - come scale, atri e corridoi - devono essere munite di illuminazione che consenta una buona visione e agibilità, per evitare possibili pericoli e ostacoli. Tutte le indicazioni normative o regolamentari vigenti fanno dedurre che la dimensione temporale dell'accensione, nelle parti comuni oggetto del quesito, possa essere regolata con un temporizzatore delle luci installato da un tecnico competente in materia. Per rispondere, tuttavia, alla necessità di dotare l'area o il locale di una buona visione e agibilità e per evitare, come evidenziato nel quesito, possibili pericoli e ostacoli, l'installazione del temporizzatore potrebbe essere accompagnata dal posizionamento di una luce di cortesia che impedisca, allo scadere del termine di accensione preimpostato, di rimanere completamente al buio. Altra soluzione ampiamente utilizzata in fattispecie simili - efficace soprattutto per ambienti di piccole dimensioni, come l'area contatori nei condomini - è l'installazione di un temporizzatore attivabile da un apposito pulsante di accensione manuale dotato sia di luce di posizionamento (e, quindi, ben visibile e facilmente individuabile anche in condizioni di scarsa visibilità) sia, soprattutto, di sensore di movimento, così da evitare lo spegnimento improvviso delle luci.

Pertanto, l'installazione di un temporizzatore è una soluzione tecnicamente legittima secondo la normativa vigente. Per assicurare, tuttavia, la migliore accessibilità all'area sia ai condòmini che a eventuali operatori - prevenendo possibili rischi - si consiglia l'uso di temporizzatori dotati di sensori di movimento o di altri accorgimenti atti a garantire le migliori condizioni di visibilità durante il periodo di accesso ai locali in questione.

(G.U. 14 gennaio 2022, n. 11)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 1 dicembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 949). (22A07004) Pag. 3
(G.U. 10 dicembre 2022 n. 288)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2022

Riparto delle risorse del fondo per la realizzazione del piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi. (22A07057) Pag. 9
(G.U. 13 dicembre 2022 n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo (22A07013) Pag. 104
(G.U. 14 dicembre 2022 n. 291)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
DECRETO 7 dicembre 2022**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Campania dal 1° maggio al 30 settembre 2022. (22A07094) Pag. 11
(G.U. 15 dicembre 2022 n. 292)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
DECRETO 7 dicembre 2022**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° maggio al 27 settembre 2022. (22A07095) Pag. 13
(G.U. 15 dicembre 2022 n. 292)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
DECRETO 7 dicembre 2022**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lazio dal 1° maggio al 31 agosto 2022. (22A07096) Pag. 14
(G.U. 15 dicembre 2022 n. 292)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
DECRETO 7 dicembre 2022**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte il 30 giugno 2022 ed il 4 luglio 2022. (22A07097) Pag. 15
(G.U. 15 dicembre 2022 n. 292)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
DECRETO 7 dicembre 2022**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Umbria dal 1° maggio al 30 settembre 2022. (22A07098) Pag. 16
(G.U. 15 dicembre 2022 n. 292)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
DECRETO 7 dicembre 2022**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 1° maggio al 31 agosto 2022. (22A07099) Pag. 17

(G.U. 15 dicembre 2022 n. 292)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 7 dicembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 950). (22A07100) Pag. 30
(G.U. 15 dicembre 2022 n. 292)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 dicembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. (Ordinanza n. 951). (22A07109) Pag. 9
(G.U. 16 dicembre 2022 n. 293)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 ottobre 2022**

Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022. (22A07073) Pag. 91
(G.U. 17 dicembre 2022 n. 294)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
DECRETO 14 dicembre 2022**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sicilia dal 1° maggio al 31 agosto 2022. (22A07153) Pag. 91
(G.U. 22 dicembre 2022 n. 298)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
DECRETO 14 dicembre 2022**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Provincia autonoma di Trento dal 1° maggio al 7 ottobre 2022. (22A07154) Pag. 93
(G.U. 22 dicembre 2022 n. 298)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
DECRETO 14 dicembre 2022**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione autonoma Valle d'Aosta dal 1° maggio al 6 ottobre 2022. (22A07155) Pag. 94
(G.U. 22 dicembre 2022 n. 298)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
DECRETO 14 dicembre 2022**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Basilicata dal 1° maggio al 30 settembre 2022. (22A07156) Pag. 95
(G.U. 22 dicembre 2022 n. 298)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
DECRETO 14 dicembre 2022**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Toscana dal 1° maggio al 1° settembre 2022. (22A07157) Pag. 96
(G.U. 22 dicembre 2022 n. 298)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE****DECRETO 14 dicembre 2022**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia dal 1° maggio all'8 agosto 2022. (22A07158) Pag. 97
(G.U. 22 dicembre 2022 n. 298)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025****ORDINANZA 1 dicembre 2022**

Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. (Ordinanza n. 7). (22A07050) Pag. 23
(G.U. 28 dicembre 2022 n. 302)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025****ORDINANZA 1 dicembre 2022**

Attività propedeutiche volte alla realizzazione nel territorio di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. (Ordinanza n. 8). (22A07051) Pag. 27
(G.U. 28 dicembre 2022 n. 302)

MINISTERO DELLA SALUTE**ORDINANZA 28 dicembre 2022**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina. (22A07435) Pag. 48
(G.U. 29 dicembre 2022 n. 303)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 10 ottobre 2022**

Aggiornamento degli allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (22A07263) Pag. 54
(G.U. 29 dicembre 2022 n. 303)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 15 dicembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle Province di Como, di Sondrio e di Varese. (Ordinanza n. 952). (22A07260) Pag. 178
(G.U. 29 dicembre 2022 n. 303)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 dicembre 2022**

Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. Regione Marche. (Ordinanza n. 953). (22A07349) Pag. 179
(G.U. 29 dicembre 2022 n. 303)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 2022

Adozione del Piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive. (22A07377) Pag. 20
(G.U. 31 dicembre 2022 n. 305)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 22 dicembre 2022**

Modifica del decreto 13 gennaio 2011, recante: «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica». (22A07378) Pag. 21
(G.U. 31 dicembre 2022 n. 305)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 29 dicembre 2022**

Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A07445) Pag. 113
(G.U. 31 dicembre 2022 n. 305)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 24 dicembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. (Ordinanza n. 954). (22A07379) Pag. 127
(G.U. 31 dicembre 2022 n. 305)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2022

Proroga dello stato di emergenza e ulteriore stanziamento in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO₂, SO₂ e H₂S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina. (22A07439) Pag. 4
(G.U. 2 gennaio 2023 n. 1)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2022

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria. (22A07440) Pag. 5
(G.U. 2 gennaio 2023 n. 1)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2022

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città metropolitana di Genova. (22A07441)
(G.U. 2 gennaio 2023 n. 1)

**MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
ORDINANZA 27 dicembre 2022**

Proroga delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punti ii e iii, dell'ordinanza n. 4/2022 del 28 giugno 2022, recante: «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana». (Ordinanza n. 5/2022). (22A07417) Pag. 10
(G.U. 2 gennaio 2023 n. 1)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO**

Attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto 21 ottobre 2022, n. 463, finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. (22A07397)
(G.U. 2 gennaio 2023 n. 1)

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022, n. 203

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della

direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (22G00207)

(G.U. 3 gennaio 2023 n. 2)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 ottobre 2022

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2022. (23A00038) Pag. 10

(G.U. 5 gennaio 2023 n. 4)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2022

Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (23A00040) Pag. 1

(G.U. 7 gennaio 2023 n. 5)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2022

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani, nonché nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022 nei territori dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani. (23A00041) Pag. 1

(G.U. 7 gennaio 2023 n. 5)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2022

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana ed estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico, al territorio della Regione Marche. (23A00042) Pag. 2

(G.U. 7 gennaio 2023 n. 5)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 dicembre 2022

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 1° maggio al 10 agosto 2022. (23A00006) Pag. 10

(G.U. 7 gennaio 2023 n. 5)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 dicembre 2022

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Calabria dal 1° giugno al 1° ottobre 2022. (23A00007) Pag. 12

(G.U. 7 gennaio 2023 n. 5)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 dicembre 2022

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte dal 1° maggio al 30 settembre 2022. (23A00008) Pag. 14

(G.U. 7 gennaio 2023 n. 5)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 dicembre 2022

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio al 30 settembre 2022. (23A00009) Pag. 15

(G.U. 7 gennaio 2023 n. 5)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 dicembre 2022**

Ulteriori interventi di protezione civile finalizzati al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 955). (23A00045) Pag. 20
(G.U. 9 gennaio 2023 n. 6)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 dicembre 2022**

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire il superamento della situazione di criticita' determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6204 intestata al soggetto responsabile del Ministero dell'interno. (Ordinanza n. 956). (23A00046) Pag. 21
(G.U. 9 gennaio 2023 n. 6)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 dicembre 2022**


Ordinanza di protezione civile finalizzata al progressivo rientro in ordinario in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022. (Ordinanza n. 957). (23A00047) Pag. 22
(G.U. 9 gennaio 2023 n. 6)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Anticipazione ai comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2022, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (23A00085) Pag. 26
(G.U. 9 gennaio 2023 n. 6)

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2023, n. 3

Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. (23G00005) Pag. 1
(G.U. 11 gennaio 2023 n. 8)



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2021 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.